



RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

138^a seduta: mercoledì 18 settembre 2024

Presidenza del presidente FAZZONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1136) *Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(1158) *CALENDA e altri. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

(1166) *Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(1160) *Elena SIRONI e altri. – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiun-

zione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 3

(29) *MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana*

(42) *Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana*

(761) *GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(863) *OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(903) *DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) *Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) *DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) *Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

PRESIDENTE Pag. 4, 5, 7

DE PRIAMO (*FdI*) 5

FREGOLENT (*IV-C-RE*) 5

IRTO (*PD-IDP*) 5

MINASI (*LSP*) 6

ROSSO (*FI-BP-PPE*), *relatore* 6

ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

I lavori hanno inizio alle ore 13,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1136) *Lavinia MENNUNI e altri. – Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(1158) *CALENDA e altri. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

(1166) *Aurora FLORIDIA e altri. – Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(1160) *Elena SIRONI e altri. – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1158 e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1158, 1160 e 1166, sospesa nella seduta del 31 luglio scorso.

Collegli, in qualità di relatore, illustro l'articolato del disegno di legge n. 1158.

Nel dettaglio, l'articolo 1 fissa a quindici anni l'età minima per poter esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Al di sotto dei 15 anni è invece necessario che il consenso sia prestato dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore.

L'articolo in esame prevede inoltre che sia illecito l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità da parte dei minori di anni tredici. L'individuazione di tali servizi è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio di ministri, in esito a una consultazione pubblica. Per i minori di età superiore a quindici anni, l'accesso a tali servizi deve avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato. Per i minori di età

compresa tra tredici e quindici anni è invece necessario il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale o del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati. Anche l'individuazione delle regole e delle modalità operative che i fornitori dei servizi saranno tenuti a rispettare per le verifiche suddette è rimessa ad un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 prevede l'obbligo – per i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità – di garantire la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

L'articolo 3 prevede che il dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvii campagne di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi.

Stante l'analogia di materia, propongo la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1158 con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato come testo base, è già stato fissato per domani, 19 settembre, alle ore 13.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 42, 761, 863, 903, 1028, 1122 e 1131, sospeso nella seduta del 5 agosto scorso.

Ricordo che nell'ultima seduta il relatore, senatore Rosso, ha presentato uno schema di testo unificato al fine della sua adozione come

testo base, evidenziando l'opportunità di fissare un termine ampio per la presentazione degli emendamenti. Propongo pertanto di adottare come testo base lo schema di testo unificato del relatore e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per martedì 15 ottobre, alle ore 18.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

IRTO (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo alla luce della discussione che abbiamo fatto quando il collega Rosso ha depositato il testo unificato, che per noi unificato non è. Peraltro, abbiamo rilevato che anche un senatore della maggioranza dello stesso Gruppo del senatore Rosso ha posto dei problemi su questo testo.

Ebbene, proponiamo di riaprire un ciclo di audizioni sul nuovo testo, perché ci viene chiesto anche dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. In questo testo non c'è corrispondenza vera e propria con gli otto testi originari; quindi, secondo noi sarebbe utile riaprire – anche in maniera concordata nei tempi – un nuovo ciclo di audizioni, anche in considerazione del fatto che se è vero che, come abbiamo detto, vogliamo fare un testo veramente di rigenerazione urbana, questo testo non risponde a quell'esigenza; semmai, è un piano casa *bis*.

Sarebbe utile, ai fini di poter lavorare insieme, maggioranza e opposizione, prevedere un altro ciclo di audizioni, concordandole, per esempio, in sede di Ufficio di Presidenza; decida lei, ma questa è una proposta almeno del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatore, siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Anche noi ci associamo a questa richiesta, per un semplice motivo. Le audizioni che abbiamo fatto erano su otto testi, che poi non erano propriamente otto; abbiamo fatto un *work in progress* e, a seconda delle audizioni, arrivava un nuovo testo. A maggior ragione, forse, avrebbe più senso oggi. Certo, non si parla di riaprire tutte le audizioni che abbiamo fatto, ovviamente; pensiamo a un ciclo molto ristretto.

Devo dire anche che le categorie tecniche ci hanno posto dei rilievi; quindi, su questo testo unificato che, come diceva il collega del Partito Democratico, un po' di problematicità ha riscosso o comunque alcune osservazioni, sarebbe utile un breve ciclo di audizioni, anche in considerazione del fatto che il termine per la presentazione degli emendamenti è stata fissata al 15 ottobre.

Se ci fosse un'urgenza di approvarlo immediatamente, probabilmente, neanche noi avremmo chiesto audizioni, ma avremmo presentato direttamente gli emendamenti. Visto che c'è un mese di tempo per la presentazione degli emendamenti, in questo lasso temporale un breve ciclo ci può stare.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, io vorrei avanzare una richiesta diversa rispetto ai colleghi. Come primo firmatario di uno dei testi in

esame, per facilitare il lavoro a tutti noi, chiederei di avere un testo comparato, una sorta di griglia che possa identificare nel testo unificato le parti provenienti dai vari disegni di legge e quello che invece manca rispetto ai contenuti dei diversi disegni di legge. Questo per facilitare anche il compito in vista degli emendamenti o per l'analisi del testo.

ROSSO, *relatore*. Tutto l'iter di questa importantissima legge, se riusciremo a portarlo a termine – qualcuno ha detto che è il settantaseiesimo tentativo di avere una legge completa sulla rigenerazione urbana – è un percorso che io ho interpretato il più aperto possibile.

Le audizioni che erano state fatte effettivamente erano su quattro o cinque testi. Non avevo immaginato uno schema, perché non è così semplice. Mi spiego meglio: le otto proposte parlano di rigenerazione urbana, hanno alcune parti in comune, molte volte inserite in articoli completamente diversi e sommate ad argomenti che la proposta di legge successiva, invece, spacchetta e divide; quindi, non è stato semplice cercare di fare un testo unificato. Tuttavia, sto cercando di approntare un elenco di similitudini che ogni proposta ha con il testo unificato; una comparazione che, però, non è completa; cosa che potrebbero fare gli uffici della Commissione.

In merito alle audizioni, perché, confrontandomi anche col Presidente, abbiamo fatto un ragionamento sulla concessione di un mese di tempo per la presentazione degli emendamenti? Perché sono sicuro che alcuni emendamenti sono già pronti, ma altre questioni vanno approfondite.

Potremmo pensare, senza modificare il termine degli emendamenti e se la Commissione non è oberata di altre questioni, di riaprire le audizioni per alcuni grandi soggetti. Tra l'altro, possiamo comunque richiedere a tutti i soggetti che avevano partecipato nelle lunghe audizioni un contributo scritto, anche perché, a dire la verità – non so se ve ne siete accorti – molte audizioni *online* si limitano alla lettura del documento che ci viene poi trasmesso. Quindi, questo lo deciderà il Presidente, ma comunque non c'è una contrarietà proprio perché è una materia i cui confini bisogna individuare chiaramente. Facciamolo insieme, e però, visto che ci abbiamo dedicato un po' di tempo – capisco le legittime critiche che ho sentito sul testo – voglio ricordare quello che ho detto il 5 agosto: si è presa la decisione di non scegliere un testo con un nome e un cognome proprio per rendere il testo unificato non dico di tutti, perché ci sarà sicuramente qualcuno che non si riconoscerà appieno, ma per rendere un testo che possa essere della Commissione.

Ribadisco, quindi, la disponibilità a fare veloci audizioni se si ritiene, se c'è il tempo, però teniamo quella data sugli emendamenti.

MINASI (*LSP*). Signor Presidente, vista la grande disponibilità e l'apertura che non da oggi il senatore Rosso ha sempre dimostrato, credo che sia fattibile lasciare invariata la scadenza per la presentazione degli emendamenti, perché comunque c'è un mese, e in questo tempo vedere tutti insieme come procedere; anche noi abbiamo una nostra proposta.

Non so quanto le audizioni possano essere utili, perché ne abbiamo fatte tante e abbiamo acquisito tutta la documentazione e, comunque, tutti siamo stati in contatto con chi aveva delle osservazioni da farci; quindi, credo che abbiamo già un bagaglio per poter lavorare sul testo.

PRESIDENTE. Non credo che il collega Irto chiedesse uno slittamento del termine di presentazione degli emendamenti, ma semplicemente di procedere a un ciclo di audizioni su un testo nuovo. Ritengo sia positivo ascoltare gli operatori maggiori interessati da questo disegno di legge, per poter avere un contributo più dettagliato rispetto al testo in discussione.

Faremo delle audizioni di otto soggetti al massimo, in modo tale da ascoltare i contributi con interesse per poi iniziare l'*iter*. Ad ulteriori soggetti potrà essere invece richiesta la produzione di un contributo scritto che ciascun commissario potrà consultare.

Invito quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione entro venerdì 20 settembre.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

ALLEGATO

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE N. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131****NT**

IL RELATORE

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

« Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, nonché alla promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per realizzare l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050, la presente legge individua i seguenti obiettivi:

a) favorire il riuso, il rinnovamento o la sostituzione sia di aree già urbanizzate che di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee o non più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione di tessuti edilizi disorganici o incompiuti; il riuso, il rinnovamento o la sostituzione dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati legittimamente realizzati da almeno 10 anni e, anche parzialmente o prevalentemente, in stato di degrado e di abbandono o dismessi o inutilizzati o in uso ma in via di dismissione o da rilocalizzare, in tutti i casi consentendone e incentivandone la riqualificazione sia fisico-funzionale che tecnologica, la riqualificazione e perequazione energetica in funzione della riduzione di consumo energetico o di

emissioni inquinanti, la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità urbana e architettonica complessiva; ogni altro intervento idoneo a raggiungere tali risultati;

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali "isole di calore", eventi meteorologici estremi e dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico;

d) privilegiare interventi di densificazione urbana e di compensazione urbanistica per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo;

e) applicare il criterio del "saldo zero" del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, di de-impermeabilizzazione o di bonifica del suolo già consumato e contaminato;

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici e nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *coworking* e al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e per la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità;

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche incentivando le funzioni residenziali e i servizi connessi, attraverso interventi di rigenerazione edilizia di qualità, sia prevedendo il trasferimento all'esterno degli stessi delle grandi sedi direzionali pubbliche e private, sia favorendo la presenza equilibrata e sostenibile delle funzioni connesse all'ospitalità;

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa debole e la coesione sociale;

l) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana;

m) intervenire su edifici e quartieri realizzati nell’ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, con operazioni di riabilitazione, riqualificazione energetica e sismica, nonché di valorizzazione urbana per innalzare il livello di qualità dell’abitare, tramite la realizzazione negli stessi piani di opere pubbliche, infrastrutture sociali e opere di architettura contemporanea accompagnate dalla simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche dalla loro totale o parziale demolizione e successiva ricostruzione;

n) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.

3. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio nel rispetto dei principi sulla rigenerazione urbana contenuti nella presente legge. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione allo Stato di poteri, funzioni e compiti attribuiti, trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni, ove necessario, procedono al loro adeguamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e con integrale salvezza degli effetti già prodotti.

4. I comuni nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano ed attuano l’attività edilizia in materia di rigenerazione urbana in conformità alla normativa vigente. ».

« Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) “ambiti urbani”: le aree e gli isolati ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) “rigenerazione urbana”: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un “saldo zero” di consumo di suolo anche me-

dianche azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) “consumo di suolo”: variazione da una copertura non artificiale del suolo o “suolo non consumato” a una copertura artificiale del suolo o “suolo consumato”, dovuta a: trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento o l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, seminaturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento. Resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

d) “impermeabilizzazione”: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurre la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

e) “servizi ecosistemici del suolo”: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) “pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici”: nella prospettiva del “saldo zero” di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ovvero con la compensazione di funzioni ecologiche riferite alla riduzione di elementi inquinanti dell'aria e dell'acqua;

g) “centri storici e agglomerati urbani di valore storico”: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

h) “cintura verde”: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energe-

tica e l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto "isola di calore", favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane;

i) "isola di calore": l'accumulo di calore causato, nelle aree urbane, dalla prevalenza della cementificazione rispetto alle aree verdi, dalla concentrazione di emissioni degli autoveicoli, degli impianti industriali e dei sistemi di riscaldamento e di aria condizionata ad uso domestico, nonché dalla riduzione degli effetti eolici refrigeranti causata dall'edificazione;

l) "degrado": le seguenti situazioni, a titolo esemplificativo, non esaustive e non cumulative; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da scarsa qualità sotto il profilo architettonico ed edilizio, o da incongruenze con il contesto paesaggistico-ambientale e urbanistico, o inadeguati dal punto di vista della sicurezza statica e antisismica, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale; le aree, gli edifici e i complessi edilizi caratterizzati da abbandono, pericolosità sociale, sottoutilizzazione, sovraffollamento o impropria utilizzazione; le aree, gli edifici e i complessi edilizi connotati da condizione di compromissione degli equilibri ecosistemici, dovuta a inquinamenti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* o mancata manutenzione del territorio, ovvero da accertate situazioni di rischio. ».

CAPO II

GOVERNANCE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

« Art. 3.

(Soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)

1. L'architettura istituzionale della rigenerazione urbana si compone del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, in particolare, le seguenti funzioni:

a) aggiorna e integra gli obiettivi del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), istituito ai sensi dei commi da 437 a 444 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate in materia di rigenerazione urbana;

b) promuove il coordinamento dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana;

c) promuove l'armonizzazione, anche temporale, dei programmi di rigenerazione urbana con le politiche ad essa correlate, tra le quali, a titolo di esempio e non esaustivo, le politiche della mobilità sostenibile, le politiche scolastiche e sociali, le politiche della sicurezza urbana e le politiche ambientali;

d) individua gli interventi prioritari, definiti “progetti faro”, oggetto di progettazione e gestione condivisa tra più livelli di governo;

e) individua i programmi e gli interventi sottoposti a misurazione dell'impronta ecologica;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana;

g) favorisce l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del Terzo settore, per processi di coprogettazione, alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana.

3. Fermi restando le norme regionali in materia coerenti con i principi della presente legge e gli effetti già prodotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:

a) sulla base degli obiettivi del PinQua, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni;

b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata ai fini dell'attuazione della presente legge e, tra essi:

1) fatte salve le previsioni più incentivanti delle normative regionali e comunali, il riconoscimento di una volumetria ovvero di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti come misura premiale; in misura non superiore al 30 per cento rispetto a quelle preesistenti, con premialità aggiuntive in caso di: miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e statiche superiori agli obblighi di legge, tutela e restauro degli immobili di interesse storico artistico, costruzione di opere di architettura contemporanea, realizzazione di servizi sociali abbattimento di barriere architettoniche, tutela dal rischio idrogeologico, riqualificazione ambientale paesaggistica e rinaturalizzazione delle aree eventualmente non più utilizzate, utilizzo di coperture a verde, realizza-

zione di interventi destinati alla mobilità sostenibile, conferimento di rifiuti derivanti da demolizione selettiva a impianti di recupero e riutilizzo di materiali, nonché bonifica degli edifici e dei suoli contaminati;

2) la possibilità di delocalizzazione delle relative volumetrie o superfici lorde in area o aree diverse, fatto salvo il criterio del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

3) le modifiche della sagoma e le deroghe alle distanze tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, alle densità fondiari di cui all'articolo 7 e alle altezze massime di cui all'articolo 8 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici, necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e l'inserimento delle premialità di cui al numero 2) della presente lettera;

4) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico, fermo restando l'obbligo di richiesta dell'atto comunale per il cambio di destinazione d'uso nel caso di interventi finalizzati ad attività di ricettività turistica complementare ricadenti all'interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

5) la disciplina relativa ai procedimenti amministrativi semplificati per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni finalizzate all'attuazione di programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della presente legge;

c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l*), con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;

d) favoriscono l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana. Ai fini della costituzione del consorzio è sufficiente l'adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento, calcolato in base all'imponibile catastale, restando comunque garantita la partecipazione di tutti i proprietari alla fase di elaborazione, valutazione e monitoraggio dei programmi.

4. I comuni, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, provvedono alla definizione della seguente attività di programmazione:

a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate, ovvero altra piattaforma con essa interoperante, il perimetro dei centri storici indentificati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), dei centri urbani e dei nuclei abitati e delle località

produttive ove si realizzano gli interventi di rigenerazione urbana; allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano altresì le restanti aree eleggibili solo a destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nelle quali sono esclusi gli interventi di cui alla presente legge; nonché i manufatti ricadenti all'interno di dette aree, con funzioni integrate, complementari e connesse ovvero compatibili con le predette attività e funzioni, ai quali sono invece applicabili gli interventi di cui alla presente legge;

c) sulla base della perimetrazione di cui alla lettera *a*), individuano gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere esclusivamente sulle risorse statali, regionali o comunali che confluiscono nella programmazione comunale di cui all'articolo 5;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono la riduzione dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana;

e) i comuni esercitano le proprie funzioni in materia di rigenerazione urbana singolarmente, ovvero nelle forme associate previste dalla legislazione regionale, ovvero avvalendosi di regioni, province e città metropolitane sulla base degli istituti di cooperazione previsti dalla legislazione statale e regionale.

5. In deroga all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli interventi disciplinati dal presente articolo si indice la conferenza di servizi semplificata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate, ivi comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini, il termine perentorio, comunque non superiore a sessanta giorni, entro il quale devono rendere le proprie determinazioni sulla decisione oggetto della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

b) qualora l'amministrazione procedente abbia acquisito atti di assenso condizionato ovvero ritenga che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso necessitano di modifiche sostanziali al progetto, convoca, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni

da parte delle singole amministrazioni, una riunione video-telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale le stesse sono obbligate ad esprimersi definitivamente sulle modifiche sostanziali per la fattibilità dell'intervento. Resta fermo quanto previsto dalla lettera *a*), secondo periodo;

c) la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di approvazione dell'intervento, adottata sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, comprese quelle acquisite per silenzio assenso, costituisce titolo per l'avvio dei lavori. ».

CAPO III

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

« Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana si compone dei seguenti strumenti:

a) in via straordinaria, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con finanziamenti, modalità e termini previsti da quest'ultimo;

b) a regime, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività istruttoria è svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Piano di cui al comma 1, lettera *b*), è inserito annualmente nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana;

b) la scelta dei criteri, basati su indicatori territoriali socio-economici, per definire le priorità di intervento;

c) le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale;

d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

e) il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma di cui al presente articolo.

3. I programmi di rigenerazione urbana approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di en-

trata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia fino al loro completamento. ».

« Art. 5.

(Programmazione comunale di rigenerazione urbana)

1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è adottata:

a) se in conformità allo strumento urbanistico generale, in modalità semplificata con unica delibera della giunta comunale di approvazione di piani attuativi di recupero e di riqualificazione, o come altrimenti denominati in base alla legislazione regionale;

b) se in variante allo strumento urbanistico generale, attraverso i procedimenti amministrativi semplificati di cui alla vigente normativa regionale;

c) con accordo di programma nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, di miglioramento degli *standard* energetici del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente che si intendono conseguire;

b) gli interventi pubblici e i benefici connessi alla rigenerazione urbana del patrimonio edilizio esistente, con incrementi fino ad un massimo del 35 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti alle condizioni indicate;

c) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

d) gli interventi coerenti finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio non economico dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

e) gli interventi di edilizia residenziale sociale;

f) la stima dei relativi costi.

4. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua, altresì, gli interventi relativi ai sistemi e alle reti di servizi correlati agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare:

a) gli interventi di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di connessione delle stesse con le reti di energia, gas e acqua (*smart grid*);

b) gli interventi per l'accessibilità e la mobilità sostenibile nelle aree della rigenerazione urbana attraverso il trasporto pubblico, i mezzi pubblici e i percorsi pedonali e ciclabili;

c) gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti e dei materiali di costruzione e demolizione.

5. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione assentiti o assentibili sulla base di titoli di legittimazione previsti dalla vigente normativa statale o regionale. ».

« Art. 6.

(Qualità della progettazione e attuazione degli interventi)

1. La progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e finanziati a valere sulle risorse pubbliche di cui alla presente legge, qualora non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, è affidata mediante concorso di progettazione. Tale affidamento è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale e, successivamente, un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è predisposto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La valutazione dell'idea progettuale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica è svolta da una commissione di soggetti dotati delle competenze multidisciplinari necessarie per l'analisi dei seguenti profili:

a) di natura ingegneristica, strutturale, urbanistico-paesaggistica e ambientale;

b) di tipo socio-economico relativi al territorio e alla comunità interessata dall'intervento;

c) connessi all'obiettivo del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici;

d) relativi all'equilibrio e alla sostenibilità del piano economico finanziario dell'intervento.

3. I comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e i relativi interventi attuativi di cui al comma 4,

possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del contributo economico del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 10, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurano le seguenti condizioni:

a) realizzazione di edifici della classe A di certificazione energetica, e in ogni caso miglioramento dello *standard* di efficienza energetica degli stessi in conformità alle direttive europee;

b) adeguamento sismico per il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche;

c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici;

d) adeguamento e incremento delle dotazioni quantitative e qualitative di servizi pubblici, anche su superfici non naturali;

e) ripерmeabilizzazione di suolo già impermeabilizzato anche attraverso la rinaturalizzazione e riforestazione del suolo ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano e periurbano e dell'impatto visivo sul contesto di riferimento;

f) promozione di una compartecipazione a titolo gratuito in favore dei comuni per l'incremento di edilizia residenziale pubblica e sociale nei programmi di ristrutturazione urbanistica;

g) uso sociale dei luoghi;

h) recupero del tessuto produttivo e commerciale compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo;

i) abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio;

l) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali. Qualora in attuazione della programmazione comunale fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa asseverazione del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. Al fine del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi. ».

« Art. 7.

(Disciplina degli interventi diretti privati di rigenerazione urbana)

1. Le disposizioni, anche di dettaglio, contenute nel presente articolo sono attuative dei principi enunciati nella presente legge, operano diret-

tamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario prive di legislazione in materia di rigenerazione urbana e concorrono con immediata efficacia con le vigenti disposizioni regionali, ai fini della realizzazione di interventi diretti privati di rigenerazione, in attuazione di una o più delle finalità di cui all'articolo 1, anche in assenza di programmazione comunale in materia.

2. Sono sempre consentiti, anche in deroga alle vigenti previsioni degli strumenti urbanistici e ai relativi documenti ed elaborati, i seguenti interventi di rigenerazione urbana da realizzare da parte di soggetti privati su singoli edifici, complessi edilizi e ambiti urbani, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi di demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dal comma 4 del presente articolo, con diversa distribuzione volumetrica e modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;

b) i cambi di destinazioni d'uso tra le diverse categorie funzionali previste dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalle limitazioni qualitative o quantitative e dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, previste dagli strumenti stessi. I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono consentiti sempre e incondizionatamente;

c) gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, nei limiti della preesistente legittima consistenza;

d) gli interventi di rigenerazione urbana all'interno degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a).

3. Le varianti ai titoli edilizi di assenso, anche esplicito, degli interventi di cui al presente articolo sono sempre realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 2, lettera a), comportanti la demolizione e ricostruzione anche parziale dei fabbricati, beneficiano di un incremento non inferiore al 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento della volumetria o della superficie lorda esistenti, soggette a demolizione.

5. Gli interventi diretti privati di rigenerazione urbana devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) migliorare lo *standard* di efficienza energetica degli edifici in conformità alle direttive europee in materia, anche con procedure di “pe-

requazione energetica” di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a*), con attribuzione di incentivi urbanistici ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 4, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli edifici;

d) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni degli edifici.

6. Nei casi di interventi diretti privati di rigenerazione comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli incentivi volumetrici e di superficie eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma dell’edificio demolito, nonché in deroga alle densità fondiarie e alle altezze massime di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

7. All’interno dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 5 e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati approvati o da approvare ai sensi della vigente legislazione regionale. La programmazione comunale di rigenerazione dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico come definiti dalla presente legge è adottata previa intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall’applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili ricadenti nei predetti centri storici e agglomerati urbani sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Gli interventi diretti privati di rigenerazione degli ambiti urbani di cui al comma 2, lettera *d*), sono a totale carico dei promotori; oltre ai costi degli interventi privati sono altresì a loro totale carico:

a) i costi per l’adeguamento e la monetizzazione degli *standard* urbanistici derivanti dall’intervento, e per la realizzazione degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico previsti nella convenzione allegata al permesso di costruire;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell’intervento secondo modalità socialmente sostenibili; nonché quelli necessari per le opere di mitigazione delle attività dei cantieri;

c) le garanzie finanziarie per le opere e gli obiettivi pubblici e di interesse pubblico;

d) i costi per lo svolgimento delle necessarie procedure partecipative di cui all'articolo 8 ovvero, ove già approvati, secondo i vigenti regolamenti locali.

9. Gli interventi di rigenerazione di ambiti urbani a totale carico dei privati possono essere presentati da promotori privati anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 5 e sono realizzabili previo rilascio del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle eventuali disposizioni regionali in materia, sulla base di un progetto unitario esteso all'intero ambito. ».

« Art. 8.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati disciplinano le forme e i modi per assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei programmi di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali *web* informativi e forme di dibattito pubblico.

2. Nei provvedimenti approvativi dei programmi comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali. ».

« Art. 9.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *d*), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico testimoniale e a interventi di riuso. ».

« Art. 10.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di se-

guito denominato “Fondo”, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2025 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2037. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Piano nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *b*).

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente in modo vincolato per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, comprendendo tra le spese ammissibili le seguenti:

a) spese per la redazione di studi di progettazione e di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

b) spese per la progettazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) spese per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico;

d) oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nel programma secondo modalità socialmente sostenibili;

e) spese per lo svolgimento efficace delle procedure partecipative;

f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione delle aree verdi e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

g) spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l’interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

h) spese per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato destinate ai comuni per gli adempimenti previsti dalla presente legge nei primi tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nonché spese per interventi di assistenza tecnica.

3. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del CIPU, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri di riparto coerenti con le priorità individuate nel Programma nazionale per la rigenerazione urbana e degli indicatori in esso utilizza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni direttamente assegnatari delle risorse del Fondo certificano l’avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispon-

denti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. ».

« Art. 11.

(Incentivi economici e fiscali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano le tabelle parametriche relative:

a) agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui all'articolo 16, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'aggiornamento delle tabelle di cui al comma 1 viene effettuato secondo il criterio del maggiore favore per gli interventi di demolizione e ricostruzione rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo e, conseguentemente, favorendo gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione della programmazione comunale di rigenerazione urbana. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro il termine di cui al comma 1, alinea, ovvero non abbiano già provveduto alla revisione attraverso una preesistente disciplina regionale in materia di rigenerazione urbana, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle parametriche tipo per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione tipo per i nuovi edifici con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.

3. Fino alla conclusione degli interventi previsti nella programmazione comunale di rigenerazione urbana, gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti:

a) all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

5. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo

119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

7. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dalla presente legge. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'IMU previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. ».

« Art. 12.

(Semplificazioni)

1. L'approvazione dei piani e programmi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti, agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

“*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile”.

3. Nel caso in cui gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalla presente legge, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 7, comportino un aumento del carico urbanistico correlato all'incremento volumetrico o di

superficie o alla modifica della destinazione d'uso, si applicano le seguenti disposizioni:

a) se essi ricadono nelle zone omogenee A e B del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la dotazione incrementale di *standard* al servizio degli stessi è computata al 50 per cento di quella minima prevista dall'art. 3 del medesimo decreto e può essere monetizzata anche integralmente qualora vi sia l'impossibilità di reperimento di aree disponibili da cedere al comune;

b) se essi ricadono nelle altre zone omogenee di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, diverse dalle zone A e B, la dotazione incrementale di *standard* è assicurata integralmente e può essere monetizzata fino a un massimo del 70 per cento qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento totale delle aree da cedere al comune.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b), prima dell'avvio dei lavori, i soggetti interessati sono tenuti alla corresponsione al comune di una somma a titolo di monetizzazione determinata in base agli atti del proprio ordinamento e, in assenza di questi ultimi, in misura equivalente al valore medio di mercato nella medesima zona degli spazi non reperiti, determinata in base alle tariffe dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) o, in assenza, con perizia giurata di un tecnico abilitato e iscritto all'albo o ad apposito registro.

5. La percentuale di riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi può essere elevata fino al 90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera. ».

« Art. 13.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana particolareggiati, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti per legge alla tutela”;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole da: “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino” fino alla fine

della lettera sono sostituite dalle seguenti: “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli disciplinati dall’articolo 10 soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”;

c) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole da: “e, inoltre, gli interventi” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “e, inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici crollati e demoliti situati nelle medesime zone omogenee A, ovvero in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime dell’edificio preesistente oppure siano consentiti incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”;

d) all’articolo 23-bis, il comma 4 è abrogato;

e) all’articolo 23-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle grandi strutture di vendita, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”. ».

« Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all’istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 10, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 e al 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

